

Dal 1° gennaio 2012 la pensione è calcolata, per tutti, secondo le regole del sistema contributivo. Per chi attualmente ricade nel sistema interamente retributivo, il nuovo calcolo si applica pro quota alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012. Nulla cambia per chi attualmente ricade nel sistema misto e nel sistema interamente contributivo

(*) La quota di pensione è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 42.111 euro annui (nel 2010) e decresce per le fasce di importo superiore. In pratica, se la retribuzione pensionabile non supera il limite di 42.111, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%

(**) Retribuzione pensionabile (Rp): Per i contributi versati prima del 1992, la Rp è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi. Per i contributi successivi al 1992, Rp è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti privati e per quelli pubblici, e degli ultimi 15 anni per gli autonomi

(***) Il montante contributivo, è la somma di tutti i contributi versati durante l'intera vita lavorativa e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del Pil. L'aliquota di contribuzione utilizzata per calcolare l'ammontare di contributi versati annualmente è il 33% per i lavoratori dipendenti ed il 20% per gli autonomi (per i lavoratori co.co.pro al 26%). Tale contribuzione è calcolata sui redditi fino ad un massimale di 93.622,00 euro nel 2011

(****) I coefficienti di trasformazione variano in base all'età. Dal 2010 oscillano da un minimo di 4,42% a 57 anni ad un massimo di 5,62% a 65 anni. La normativa prevede che vengano rivisti ogni 3 anni conformemente alle modifiche nella speranza di vita. La riforma prevede che vengano fissati fino all'età di 70 anni

Anni di contributi

Lavoratore che al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contributi

Somma 2 componenti

1

La prima quota di pensione è pari al 2%* della retribuzione pensionabile** per ogni anno di contribuzione

Lavoratore che al 31 dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contributi

Somma 2 componenti

1

La prima quota di pensione è pari al 2%* della retribuzione pensionabile** per ogni anno di contribuzione

Lavoratore che al 31 dicembre 1995 non aveva ancora versato contributi

Quota unica

1

La pensione è pari al montante contributivo*** moltiplicato per il coefficiente di trasformazione****

2

La seconda quota di pensione è pari al montante contributivo*** moltiplicato per il coefficiente di trasformazione****

2

La seconda quota di pensione è pari al montante contributivo*** moltiplicato per il coefficiente di trasformazione****

Calcolo retributivo fino al 31 dicembre 1995

Calcolo contributivo Anni di contributi dal 1° gennaio 1996

Calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 dal 1° gennaio 1996

Calcolo contributivo dal 1° gennaio 2012

I massimali 2012

Massimale di retribuzione imponibile

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2011	93.622,00
2012	96.149,00

I nuovi minimali

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto delle prestazioni pensionistiche

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2011	468,35	40	187,34	9.741,68
2012	481,00	40	192,40	10.004,80